

FAQ – Domande e Risposte più frequenti al

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)



DOMANDA n. 1

Richiesta di chiarimento sull'art. 74 del Codice del Commercio della Regione Toscana (Subingresso).

L'articolo dispone che la comunicazione di subingresso è effettuata, secondo le modalità stabilite dal comune:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

Niente dice sulla data dalla quale si ritiene legittimo l'esercizio dell'attività, come invece appare molto evidente negli articoli che trattano l'inizio attività nei casi di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e nella somministrazione di alimenti e bevande, ove si ribadisce che la legittimità dell'esercizio è subordinata alla presentazione della D.I.A.

La domanda nasce dall'esigenza di uniformità di comportamento nella trattazione delle denunce di inizio di dette attività a seguito di subingresso, indipendentemente dal territorio comunale nel quale viene svolta l'attività denunciata, ci risulta infatti che non tutte le amministrazioni comunali della provincia di Firenze diano la stessa interpretazione sulla questione.

Per quanto riguarda questo ufficio saremmo più orientati nel ritenere legittimo l'esercizio dell'attività a partire dalla data in cui si presenta la comunicazione all'amministrazione comunale come succede per le nuove attività, in quanto in quella data sono stati comunicati tutti gli elementi che permettono di verificare il possesso dei requisiti, anche personali, necessari allo svolgimento dell'attività (art. 13 ed eventualmente art. 14 della L.R. 28/05).

Anche se, spesso, è vero che non cambia niente della struttura aziendale oggetto di trasferimento, la stessa cosa non si può dire del soggetto che la andrà a gestire, il quale dovrà quantomeno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ed eventualmente di quelli professionali.

Si ha, infatti, certezza della sussistenza dei requisiti personali necessari allo svolgimento dell'attività, salvo verifiche da potersi effettuare nei modi di legge, solo dal momento in cui detti requisiti vengono dichiarati sotto responsabilità penale.

RISPOSTA:

In caso di subingresso, per atto tra vivi od a causa di morte, nella titolarità di un esercizio commerciale, qualunque esso sia - ingrosso, dettaglio, aree pubbliche, somministrazione, vendite speciali ecc - l'attività del subentrante si ritiene legittimamente esercitabile dal momento in cui lo stesso effettua la "comunicazione" di subingresso al Comune, dichiarando nella stessa, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000: titolo che lo abilita a subentrare; possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali ove richiesti; titolo di disponibilità del fondo sede dell'attività, oltre a quant'altro previsto dal Comune nel vigente regolamento comunale per il commercio.
